



Riforma del codice della strada Ulteriori chiarimenti del Ministero dell'Interno

FAI INFORMA 146/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, nel far seguito alla prima circolare esplicativa del 20 dicembre 2024 sulle modifiche al codice della strada introdotte dalla legge 177 del 25 novembre 2024, il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno approfondire due novità introdotte dalla predetta legge, alla luce di approfondimenti effettuati durante questo periodo.

Ciò è avvenuto con una nuova circolare del 25 giugno 2025 (vedi allegato), dove sono stati forniti ulteriori chiarimenti su questi temi:

1. Maggiorazione dell'importo delle sanzioni con le tariffe non corrisposte;
2. Sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida.

Maggiorazione dell'importo delle sanzioni con le tariffe non corrisposte.

Questo tema è collegato all'istituto previsto ai nuovi commi 14 bis, 14 quater, 15 e 15.1 dell'art. 7 del c.d.s, per effetto del quale le tariffe non corrisposte per la ZTL e per la sosta a pagamento, sono recuperate sommando tale importo con la sanzione prevista per la singola violazione.

La circolare chiarisce che la maggiorazione per la tariffa non pagata si aggiunge all'importo della sanzione come rideterminato a seconda se l'utente effettui il pagamento entro 5 gg (con la riduzione del 30%), oppure entro 60 gg (pagamento in misura ridotta) o oltre i 60 gg dalla contestazione o notificazione (pagamento della metà del massimo edittale).

Pertanto, nell'ipotesi della tariffa non pagate per la ZTL, ipotizzando che l'importo dovuto fosse di 5 €, la maggiorazione viene calcolata come segue:

- pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione prevista di 83 € deve essere maggiorata di 5 €, diventando di 88 €;
- pagamento scontato del 30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione ridotta a 58,10 € deve essere maggiorata di 5 €, diventando 63,10 €;

- pagamento dopo 60 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione prevista di 166 € deve essere aumentata di 5 € diventando 171 €.

Per la sosta a pagamento, qualora il Comune preveda una tariffa agevolata per la sosta giornaliera sarà quest'ultima che andrà a sommarsi alla sanzione di 42 € (o di 29,40 € in caso di pagamento entro 5 gg o di 86,50 € in caso di pagamento oltre i 60 gg dalla contestazione o notifica).

Sospensione breve ([art. 218 ter cds](#)).

La circolare ribadisce alcuni concetti già espressi nella prima informativa del dicembre 2024, alcuni dei quali interessano da vicino le nostre imprese:

- la sospensione breve presuppone che, al momento in cui viene accertata una delle 15 infrazioni che la fanno scattare, il punteggio sulla patente di guida del conducente sia inferiore a 20 punti e che detto conducente venga identificato immediatamente. Poiché l'art. 218 ter stabilisce che sulla patente di guida debbano esservi meno di 20 punti, senza far riferimento ad altre abilitazioni professionali eventualmente in possesso del conducente (es CQC o CAP tipo KB), il punteggio presente su queste ultime è irrilevante anche quando la violazione al c.d.s che determina la sospensione breve sia stata commessa alla guida di un camion. A questo proposito, riportiamo il passaggio della circolare ministeriale dove viene affermato questo concetto:

“Di conseguenza in caso di violazioni commesse nell'esercizio di attività professionale di trasporto persone o merci per cui è richiesto il possesso della CQC o del CAP tipo KB, il punteggio da verificare per l'eventuale applicazione della sospensione breve della patente non è quello risultante da tali titoli professionali, ma quello risultante dalla patente posseduta”

- Mentre la sospensione breve non può scattare quando l'identificazione del conducente avvenga in un momento successivo alla commissione o all'accertamento della violazione, al contrario essa è applicabile quando l'identificazione sia contestuale all'accertamento anche se quest'ultimo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione.

Nel nostro settore, questa situazione si verifica quando le violazioni ai tempi di guida e di riposo sono accertate attraverso l'esame delle registrazioni del tachigrafo eseguito in ufficio dal personale di Polizia, dopo aver scaricato i dati dalla carta del conducente e dall'apparecchio di controllo del veicolo fermato su strada. Lo stesso accade anche in caso di incidente stradale visto che il conducente viene identificato al momento del sinistro, mentre l'accertamento della violazione può avvenire anche in un secondo momento, in ufficio, dopo la ricostruzione dei fatti avvenuti.

- Anche per l'applicazione della sospensione breve nei confronti di titolari di patente estera, valgono le indicazioni che gli Interni avevano già fornito. Pertanto, applicando quanto stabilisce l'art. 135, comma 5 del c.d.s in caso di sospensione di una patente estera, l'interessato può chiederne la restituzione in anticipo prima che abbia fine il periodo di sospensione, qualora manifesti la volontà di lasciare il territorio nazionale. Se il conducente dovesse condurre un veicolo durante il periodo di sospensione, il Prefetto dovrà emettere un provvedimento di inibizione alla guida, non potendo darsi luogo alla revoca di un documento di guida estero.